



TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione

Letti gli atti della procedura esecutiva iscritta al R.G.Es. 2021/172 ;

Vista la istanza di sospensione ex art.624 bis c.p.c. formulata dal
creditore procedente;

Rilevato che non vi sono altri creditori intervenuti che possono
promuovere i singoli atti;

Ritenuto che la conseguente declaratoria di sospensione non richieda,
in ragione del peculiare atteggiarsi del principio del contraddittorio nel
processo esecutivo, la preventiva audizione del debitore;

DISPONE

La sospensione della procedura esecutiva per la durata di mesi 24
a far data dal 13/06/2023.

Manda la cancelleria per la comunicazione – a mezzo telefono, fax o
posta elettronica - ai nominati ausiliari, tra cui anche il professionista
delegato alla vendita, disponendo che non diano ulteriore corso
all'incarico conferito.

S.Maria C.V., 13 giugno 2023.

Il G.E.

Dott. Elmelinda Mercurio

ASTE
GIUDIZIARIE.it